

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

### CAPO I- PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Finalità

- 1. L'Università degli Studi di Pavia promuove iniziative culturali e ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'Albo delle Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito Albo delle Associazioni), i gruppi studenteschi e il Bando per la richiesta dei finanziamenti destinati alle attività di cui al comma 1.

### Art. 2

### Compiti e responsabilità

- 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base della disponibilità di bilancio, l'entità del fondo da destinare al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1.
- 2. La Commissione Permanente Studenti:
  - a) delibera sulle richieste di iscrizione all'Albo delle associazioni, dopo averne valutato gli statuti;
  - b) delibera la cancellazione delle associazioni dall'Albo delle associazioni sentiti i rispettivi responsabili;
  - c) definisce i criteri per la distribuzione dei finanziamenti e per l'emanazione del Bando annuale per la richiesta di finanziamenti per la realizzazione di iniziative culturali e ricreative proposte dagli studenti;
  - d) valuta le proposte e delibera l'attribuzione dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. l, anche avvalendosi di esperti per la discussione di temi specifici;
  - e) verifica la corretta realizzazione delle iniziative finanziate e la loro rispondenza ai progetti presentati;

La Commissione Permanente Studenti può avvalersi di un Gruppo di Lavoro per la fase istruttoria delle attività sopra riportate.

- 3. L'Ufficio competente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti è responsabile delle seguenti procedure:
  - a) gestione delle richieste di iscrizione all'Albo delle associazioni, nonché pubblicazione ed aggiornamento dello stesso;
  - b) predisposizione e pubblicazione del Bando annuale e della relativa modulistica;
  - c) verifica del rispetto dei requisiti delle domande di finanziamento previsti dal Bando annuale;
  - d) comunicazione alle associazioni e gruppi studenteschi dei finanziamenti assegnati e delle iniziative respinte;
  - e) pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'elenco delle iniziative approvate dalla Commissione Permanente Studenti;
  - f) verifica del rispetto degli adempimenti e delle scadenze delle iniziative finanziate come previsti dal Bando annuale;
  - g) archiviazione della documentazione assicurandone l'accessibilità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.



4. Il Servizio competente dell'Area Amministrativa e Finanziaria è responsabile della verifica della correttezza delle richieste di rimborso delle iniziative finanziate e della loro liquidazione.

### CAPO II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

### Art. 3

### Definizione dell'Albo delle associazioni

- 1. E' istituito l'Albo delle associazioni studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Pavia nel quale saranno iscritte tutte le associazioni che ottengono l'accreditamento, secondo i requisiti previsti nel presente regolamento.
- 2. L'Albo delle associazioni è disponibile presso l'ufficio competente. L'elenco delle associazioni iscritte e del rispettivo Responsabile viene altresì pubblicato sul sito web di Ateneo.
- 3. Per ogni anno accademico, sono previsti due periodi possibili per presentare le richieste di iscrizione all'Albo, di norma nei mesi di ottobre e di aprile. Le richieste vengono valutate dalla Commissione Permanente Studenti, che delibera l'iscrizione delle associazioni richiedenti all'Albo.
- 4. Le modalità di iscrizione all'Albo sono indicate sul sito web di Ateneo.
- 5. La cancellazione dall'Albo può avvenire su richiesta dell'associazione o per decisione motivata della Commissione Permanente Studenti, sentiti i rispettivi responsabili.

### Art. 4

### Requisiti delle associazioni

- 1. Possono presentare richiesta d'iscrizione le associazioni studentesche universitarie:
  - costituite con atto scritto,
  - dotate di statuto,
  - composte da almeno 50 soci studenti regolarmente iscritti a Corsi di Studio di primo o secondo livello dell'Università degli Studi di Pavia. Il numero di soci si riduce a 20 per associazioni di studenti dei Corsi di Studio di primo o secondo livello della sede di Cremona e per le associazioni composte da soli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
- 2. Tra le finalità delle associazioni, indicate nel loro Statuto, deve essere compresa la promozione di attività culturali e ricreative a beneficio degli studenti dell'Università degli Studi di Pavia. Tali attività non devono avere scopo di lucro. La sede legale indicata nello Statuto deve trovarsi nella città di Pavia o nelle città sedi dei Corsi di Studio dell'Università di Pavia, nonché nei comuni limitrofi.
- 3. Per ogni associazione devono essere designati, per le finalità di cui al presente Regolamento, un Responsabile e un suo supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento con le stesse responsabilità, quale referente nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene le attività svolte dall'associazione ed il rispetto delle normative vigenti.
- 4. Il Responsabile dell'associazione e il supplente devono essere studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Pavia. La loro sostituzione per qualunque motivo deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente.
- 5. Ogni studente può far parte di una sola associazione iscritta all'Albo delle associazioni o di un solo gruppo studentesco, di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- 6. Per ogni anno accademico, sono previsti due periodi possibili, di norma nei mesi di ottobre e aprile, in cui le associazioni iscritte all'Albo devono aggiornare l'elenco dei loro soci, integrando o sostituendo i soci decaduti in modo tale da rispettare il quorum previsto di cui al comma 1.



7. Qualunque modifica all'atto costitutivo o allo statuto dell'associazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio responsabile. Le modifiche sono valutate dalla Commissione Permanente Studenti per la verifica dei requisiti di iscrizione all'Albo.

### CAPO III - GRUPPI STUDENTESCHI

### Articolo 5

### Gruppi studenteschi e loro costituzione

- 1. In occasione del Bando annuale di cui all'art. 6, gruppi di 40 studenti regolarmente iscritti a Corsi di Studio di primo o secondo livello dell'Università degli Studi di Pavia, non appartenenti ad altra associazione o gruppo, possono costituire un gruppo studentesco per chiedere il finanziamento di al massimo una iniziativa a semestre da svolgere nel corso dell'anno di riferimento del Bando annuale. Il numero minimo si riduce a 15 per associazioni di studenti dei Corsi di Studio di primo o secondo livello della sede di Cremona e per le associazioni composte da soli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
- 2. Ogni gruppo studentesco designa un Responsabile e un suo supplente che rispondono per tutto quanto attiene alla regolare realizzazione delle iniziative finanziate ed il rispetto delle normative vigenti.
- 3. Per creare un gruppo studentesco il Responsabile deve utilizzare l'apposita procedura on-line indicata dal Bando annuale e seguirne le istruzioni.
- 4. Il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni richiesto al comma 1 comporta la non ammissibilità della richiesta di finanziamento presentata.

### CAPO IV - FINANZIAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

### Art. 6

### Bando e presentazione delle richieste di finanziamento

- 1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno solare l'Ateneo emana uno specifico Bando per la richiesta di finanziamenti per la realizzazione di iniziative, proposte dagli studenti, da svolgersi nell'anno solare successivo nel comune di Pavia e nei comuni delle sedi dei Corsi di Studio dell'Università di Pavia, nonché nei comuni limitrofi.
- 2. Il Bando annuale, pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e disponibile sul sito web di Ateneo, deve contenere, tra l'altro, le finalità e i criteri di valutazione, i fondi disponibili e loro eventuale criterio di distribuzione, le modalità, i termini di presentazione e i criteri di ammissibilità delle richieste di finanziamento, le norme riguardanti la realizzazione delle iniziative e la rendicontazione delle spese, eventuali provvedimenti o sanzioni in caso di non osservanza delle norme previste.
- 3. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da associazioni studentesche iscritte all'Albo o gruppi studenteschi, costituiti secondo i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
- 4. Per ogni richiesta di finanziamento devono essere designati un Responsabile di iniziativa e un suo supplente, che rispondono in solido con il Responsabile dell'Associazione nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare realizzazione dell'iniziativa stessa.
- 5. I fondi non utilizzati nell'anno di riferimento del Bando possono essere riassegnati per l'anno successivo all'apposito fondo per il finanziamento delle iniziative proposte dagli studenti.



6. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del Bando annuale o del presente Regolamento, la Commissione Permanente Studenti può escludere l'associazione o i responsabili di un gruppo studentesco dai finanziamenti dell'anno successivo.

### CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 7 Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale. Le associazioni già iscritte all'Albo sono tenute ad adeguarvisi entro il 27 aprile 2016.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente.

IL RETTORE (Fabio Rugge)

MS/EA/AS/mb